

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/1312 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2021

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno avviare negoziati al fine di concludere un accordo di cooperazione («accordo») tra l'Unione e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale («Interpol»). L'accordo mirerà a disciplinare la cooperazione tra l'Unione e Interpol nei settori delle attività di contrasto, della cooperazione giudiziaria in materia penale e della sicurezza delle frontiere (nell'ambito della gestione delle frontiere).
- (2) L'accordo dovrebbe prevedere le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare l'accesso controllato degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (*Stolen and Lost Travel Document* — «SLTD») e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (*Travel Document Associated With Notices* — «TDAWN») tramite il portale di ricerca europeo (*European Search Portal* — «ESP»), nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti e in linea con i loro diritti di accesso.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevede che le interrogazioni delle banche dati Interpol siano effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.
- (4) L'accordo dovrebbe disciplinare la cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («Europol») e Interpol, tenendo conto degli ultimi sviluppi nella lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità organizzata a livello transfrontaliero e transnazionale, nonché delle attuali esigenze operative e del mandato di Europol.
- (5) L'accordo dovrebbe facilitare l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione tra la Procura europea istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽³⁾ (*European Public Prosecutor's Office* — «EPPO») e Interpol.
- (6) L'accordo dovrebbe fornire la base giuridica per autorizzare Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ («Eurojust») e l'EPPO ad accedere alle pertinenti banche dati Interpol per lo svolgimento dei loro compiti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e che sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, recante attuazione della cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione in materia di giustizia penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

- (7) L'accordo dovrebbe fornire la base giuridica per autorizzare Eurojust e l'EPPO a scambiare informazioni operative con Interpol.
- (8) L'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/794 prevede lo scambio di dati personali tra Europol e le organizzazioni internazionali nella misura necessaria per lo svolgimento dei compiti di Europol, quali definiti all'articolo 4 di tale regolamento.
- (9) Gli articoli 80, 99 e 104 del regolamento (UE) 2017/1939 stabiliscono in particolare le relazioni tra l'EPPO e i suoi partner e prevedono lo scambio di informazioni tra l'EPPO e le organizzazioni internazionali.
- (10) Alla luce delle informazioni contenute nel considerando 33 del regolamento (UE) 2016/794 e nel considerando 46 del regolamento (UE) 2018/1727, è opportuno rafforzare la cooperazione, rispettivamente, tra Europol e Interpol e tra Eurojust e Interpol, promuovendo un efficace scambio di dati personali.
- (11) L'articolo 47, paragrafi 1, 5 e 6, e gli articoli 52 e 56 del regolamento (UE) 2018/1727 definiscono le relazioni tra Eurojust e i suoi partner e prevedono lo scambio di dati personali tra Eurojust e le organizzazioni internazionali.
- (12) L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ dovrebbe sostenere l'attuazione tecnica dell'accesso alle banche dati Interpol nel quadro dei regolamenti (CE) n. 767/2008 ⁽⁶⁾ (UE) 2018/1240 ⁽⁷⁾ e (UE) 2019/817 ⁽⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, in linea con il regolamento (UE) 2018/1726.
- (13) Alla luce delle informazioni contenute nel considerando 96 del regolamento (UE) 2017/1939, è opportuno rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Interpol promuovendo un efficace scambio di dati personali.
- (14) L'articolo 94 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce le condizioni per il trasferimento dei dati personali operativi alle organizzazioni internazionali.
- (15) L'accordo dovrebbe essere pienamente conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, al regolamento (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, sull'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), e che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218, 13.8.2008, pag. 60).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE in materia di frontiere e visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- (16) L'accordo dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. L'accordo dovrebbe essere applicato in linea con tutti i diritti e i principi sanciti dalla Carta.
- (17) È opportuno che l'accordo faccia salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nelle loro relazioni con Interpol che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo stesso.
- (18) A norma degli articoli 1, 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (20) Conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 25 maggio 2021 ⁽¹³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL).
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Scambio di informazioni in ambito GAI» (gruppo IXIM), fatti salvi eventuali orientamenti che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.

La Commissione riferisce al Consiglio, sia periodicamente sia ogni volta che il Consiglio glielo richieda, in merito allo svolgimento e all'esito dei negoziati. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

⁽¹³⁾ GU C 251, 28.6.2021, pag. 7.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODGORŠEK
